

## **TI\_GERICHTE 38.2015.33 vom 12. November 2014**

TI Tribunale d'appello, 2014-11-12, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_38.2015.33\\_d20141112](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2015.33_d20141112)

FR: TI\_GERICHTE 38.2015.33 du 12 novembre 2014

IT: TI\_GERICHTE 38.2015.33 del 12 novembre 2014

### **Regeste**

Idoneità al colloc. con disponib. x il mercato del lavoro all'80% da 15.9.14 a 1.1.15, poiché iniziato formazione (corso parallelo all'attiv.prof.) della durata di 4 anni. Cfr. STF 8C\_704/2014 Non credibile che ass, avrebbe immed.interrotto form.se avesse reperito impiego

### **Erwägungen**

#### **E. 15**

Idoneità al collocamento Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l' idoneità al collocamento comporta in particolare anche la disponibilità dell'assicurato a essere collocato, vale a dire la sua volontà di accettare un lavoro adeguato e di seguire le istruzioni degli organi dell'AD in materia di ricerca di un posto di lavoro, assegnazione a un posto di lavoro o a un programma di lavoro temporaneo (PLT) ecc. E' pertanto decisivo il comportamento dell'assicurato. L' idoneità al collocamento che è stata negata può quindi essere nuovamente ottenuta se l'assicurato modifica radicalmente il suo comportamento e non solo se accetta di partecipare a un provvedimento isolato. E' quanto intende esprimere la nuova nozione di «provvedimenti di reintegrazione» che comprende tutti i provvedimenti (compresi i colloqui di consulenza e di controllo)." (cfr. FF N 23 del 12 giugno 2001, pag. 2002) L' idoneità al collocamento deve essere quindi valutata da un duplice punto di vista. Oggettivamente l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e mentali (cfr. STF 8C\_406/2010 del 18 maggio 2011 consid. 5.1.; STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1a pag. 265, DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; U. Stauffer "Die Arbeitslosen-versicherung", Schultess Polygraphischer Verlag, Zurigo 1984, pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208 consid. 1). Soggettivamente la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. STF 8C\_406/2010 del 18 maggio 2011 consid. 5.1.; STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag. 222; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54; DLA 1992 pag. 123; DLA 1992 pag. 127; DLA 1992 pag. 131-132; DLA 1992 pag. 135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF 112 V 217 consid. 1a; DLA 1986 n. 21; DLA 1986 n. 26; per il vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275 consid. 2.a, 108 V 101; DLA 1977 n. 15,

1979 n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n. 2). L'assicurato dimostra una sufficiente disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. STF 8C\_459/2007 dell'11 giugno 2008 consid. 6.1.; DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20). Vi è invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa come normalmente lo pretende un datore di lavoro. Assicurati che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali, vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto molto condizionatamente. Quando l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un'occupazione da rendere molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare l'inidoneità al collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di lavoro non ha nessuna importanza (cfr. STF 8C\_459/2007 dell'11 giugno 2008 consid. 6.1.; STFA C 245/04 del 10 febbraio 2005; STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 59; DTF 120 V 388, DLA 1992 pag. 123, DTF 112 V 137 consid. 3, DTF 112 V 217, DLA 1986 n. 21 e n. 26; per il vecchio diritto cfr.: DTF 110 V 208, 109 V 275 consid. 2; DLA 1982 n. 10, 1980 n. 38, 1979 n. 7, 1977 n. 16 e n. 27). In una sentenza C 108/03 del 2 settembre 2003 il Tribunale federale delle assicurazioni, in proposito, ha rilevato che: " (...) 1.3 Für die Frage der Vermittlungsfähigkeit entscheidend sind die konkreten Aussichten auf eine Anstellung auf dem für die versicherte Person in Betracht fallenden allgemeinen Arbeitsmarkt, wobei nicht nur die zeitliche Verfügbarkeit, sondern auch die herrschenden konjunkturellen Verhältnisse sowie alle anderen Umstände, insbesondere auch die Art der Tätigkeit zu berücksichtigen sind (ARV 1991 Nr. 3 S. 24). Die (tatsächlichen) Anstellungschancen sind allein mit Blick auf die der versicherten Person zumutbaren Stellen zu beurteilen (Art. 15 Abs. 1 AVIG). " L'idoneità al collocamento dell'assicurato non deve inoltre essere ostacolata dal mancato rispetto di norme di diritto pubblico (cfr. Stauffer, op.cit., pag. 37 e pag. 53-56). Riguardo a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non beneficia di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento e, di conseguenza, il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato (cfr. SVR 2001 ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V 395; DLA 1993/1994, pag. 12; vedi inoltre Nussbaumer, op. cit., cifra marginale 217, pag. 87 e Gerhards, "Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz", Vol. I, note 10 e 55 all'art. 15). Il TFA ha, pure, stabilito che l'idoneità al collocamento non è soggetta a graduazioni nel senso che esisterebbero situazioni intermedie tra l'idoneità al collocamento e l'inidoneità al collocamento (idoneità parziale). O la persona assicurata è collocabile, in particolare disposta ad accettare un lavoro esigibile in ragione di almeno il 20% di un pensum normale, oppure non lo è (cfr. STF 8C\_126/2014 dell'8 luglio 2014 cosid. 3.1.; DTF 125 V 58 consid. 6a e riferimenti ivi menzionati). E' dal profilo della perdita di lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) che occorre esaminare in che misura una persona assicurata è disposta o in grado di assumere un'occupazione adeguata a tempo pieno (cfr. DLA 2001 N. 5, consid. 2, pag. 78; DTF 126 V 124, consid. 2, pag. 126, DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e riferimenti; STFA C 287/03 del 12 maggio 2004). 2.2. In una decisione pubblicata in DLA 2001 N. 29 pag. 230 la nostra Massima Istanza si è confermata nella propria giurisprudenza pubblicata in DTF 122 V 265 e DLA 1990 N. 22 pag. 139, ribadendo che un assicurato che frequenta un corso che non soddisfa le condizioni previste all'articolo 59 segg. LADI ha comunque diritto all'indennità di disoccupazione se adempie i

presupposti del diritto secondo l'art. 8 LADI. In particolare egli deve proseguire le sue ricerche di lavoro ed essere disposto ad interrompere senza indugio il corso che ha finanziato personalmente se si presenta un'opportunità d'impiego. In caso contrario, egli non può essere considerato disponibile sul mercato del lavoro, per cui l'idoneità al collocamento deve essere negata. Al riguardo cfr. pure STFA C 132/04 dell'11 ottobre 2004 e STFA C 122/04 del 17 novembre 2004. Con sentenza C 126/05 del 10 ottobre 2005 l'Alta Corte ha confermato il giudizio con cui il TCA aveva tutelato l'operato dell'amministrazione che aveva ritenuto un assicurato inidoneo al collocamento dal settembre 2003 per avere intrapreso a partire dal 1° settembre 2003 una formazione di tecnico in radiologia a tempo pieno che gli impediva di garantire la sufficiente disponibilità sul mercato del lavoro. In quell'occasione la nostra Massima Istanza ha ribadito che: " 1. Secondo giurisprudenza, un assicurato che, come nel caso di specie (si veda a tal proposito il verbale di chiarimento 21 novembre 2003, dal quale emerge come l'assicurato, peraltro titolare di un attestato federale di capacità quale impiegato di commercio, e il suo rappresentante legale, dopo essere stati informati dalla consulente del personale dell'Ufficio regionale di collocamento [URC] di L. \_\_\_\_\_, abbiano espressamente rinunciato a compilare la documentazione necessaria per ricevere un assegno di formazione e quindi per ottenere una relativa decisione formale), durante la propria disoccupazione, frequenta un corso senza che si realizzino le condizioni di cui agli art. 59 segg. LADI, conserva il diritto alle indennità di disoccupazione solo nella misura in cui adempie i presupposti di cui all'art. 8 LADI. In particolare egli deve proseguire le sue ricerche di lavoro ed essere disposto a interrompere senza indugio il corso che ha finanziato personalmente se si presenta un'opportunità d'impiego. In caso contrario, egli non può essere considerato disponibile sul mercato del lavoro e l'idoneità al collocamento deve essergli negata ( DTF 122 V 265 ; DLA 2001 pag. 230, 1990 no. 22 pag. 139). Ai fini di tale valutazione occorre esaminare l'aspetto oggettivo e soggettivo dell'idoneità al collocamento (SVR 1997 ALV no. 87 pag. 265). Con riferimento all'aspetto oggettivo, va rilevato che la frequentazione di un corso a tempo pieno esclude di principio l'accettazione di un'attività lucrativa. L'idoneità al collocamento può pertanto essere unicamente ammessa se risulta chiaramente che l'assicurato è oggettivamente disposto e in grado di interrompere in qualsiasi momento il corso per intraprendere un'attività lucrativa. Le semplici allegazioni dell'assicurato non sono sufficienti. Per contro, occorre richiedere una conferma facilmente verificabile della direzione della scuola nella quale si accenni pure alle eventuali conseguenze finanziarie legate a un'interruzione del corso. Dal profilo soggettivo, deve risultare che l'assicurato ha proseguito le sue ricerche di lavoro in maniera qualitativamente e quantitativamente corretta. Le esigenze in tema di disponibilità e di flessibilità sono maggiormente accresciute laddove si tratta di esaminare la situazione di un assicurato che segue un corso di propria iniziativa e a proprie spese ( DTF 122 V 266 consid. 4). (...) " Nella sentenza 8C\_126/2014 dell'8 luglio 2014 consid. 3.2., già citata sopra, la nostra Massima istanza ha ricordato, da un lato, che la disponibilità di un assicurato ad abbandonare un corso per assumere un'attività lavorativa deve essere valutata sulla base di criteri oggettivi. Dall'altro, che le dichiarazioni di volontà dell'assicurato di per sé non sono sufficienti a dimostrare la sua disponibilità in tal senso e che quest'ultima, nonché la sua flessibilità vanno esaminate sulla scorta di esigenze più severe. Questi concetti sono stati ribaditi in una sentenza 8C\_704/2014 dell'8 gennaio 2015 nella quale l'Alta Corte ha sottolineato che: " 4.2. Secondo la giurisprudenza, se un assicurato frequenta un corso o uno studio durante il periodo di disoccupazione (senza che le condizioni degli art. 59 segg. LADI siano

adempite), egli può essere ritenuto idoneo al collocamento se emerge in maniera univoca che egli sia disposto a interrompere immediatamente la formazione (ed è in grado di compiere ciò), adempiendo contestualmente i suoi obblighi di ricerche di occupazione, e accettare un impiego. Le esigenze poste rispetto alla disponibilità e alla flessibilità sono più elevate se l'assicurato segue corsi di sua spontanea iniziativa e a proprie spese. Egli è tenuto di continuare le ricerche d'impiego in maniera soddisfacente dal profilo qualitativo e quantitativo nonché essere disposto a interrompere in ogni momento il corso. A tal proposito occorre valutare questi aspetti in maniera obiettiva, le dichiarazioni dell'assicurato non essendo sufficienti ( DTF 122 V 265 consid. 4 pag. 266). " 2.3. La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) , quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00 dell'8 aprile 2004, consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a p. 61), nella Prassi LADI ID valida dal 1° ottobre 2012 ai punti B264-265 ha indicato che: " Idoneità al collocamento dei disoccupati che partecipano a un corso Art. 60 cpv. 4 LADI B264 Nella misura in cui un corso autorizzato dall'assicurazione contro la disoccupazione lo esiga, durante il medesimo l'assicurato che vi partecipa non è tenuto ad essere idoneo al collocamento. B265 Se durante la disoccupazione l'assicurato frequenta un corso che non è stato autorizzato dall'assicurazione contro la disoccupazione, l'idoneità al collocamento gli viene riconosciuta unicamente se è stabilito che egli è disposto e in grado di interrompere in qualsiasi momento tale corso per assumere un impiego. Non è sufficiente che l'assicurato si dichiari disposto a interrompere il corso, egli deve inoltre presentare un attestato della direzione della scuola in cui siano attestate anche le conseguenze finanziarie di tale interruzione. § Giurisprudenza DTFA C 136/02 del 4.2.2003 (Un assicurato che durante la disoccupazione segue di propria iniziativa un corso di formazione in ambito medico è idoneo al collocamento. Esso deve tuttavia continuare le sue ricerche di lavoro ed essere disposto a interrompere il corso per assumere un impiego) DTFA C 132/04 dell'11.10.2004 (Un assicurato che si reca temporaneamente all'estero ha diritto all'ID anche durante il soggiorno all'estero se può essere contattato nell'arco di una giornata, se può essere collocato entro un termine ragionevole e se adempie le altre prescrizioni di controllo. L'adempimento di queste condizioni non è mai garantito nel caso di un corso di 4 mesi negli USA)" Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C\_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181). Quest'ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un'interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V 125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300). Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163

consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297). Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b). In una sentenza 2C\_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che: " Simili atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una determinata prestazione ( DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)." 2.4. Nella sentenza 8C\_704/2014 dell'8 gennaio 2015, trattandosi di un assicurato che stava seguendo la medesima formazione del ricorrente, il Tribunale federale ha confermato la decisione con la quale è stata riconosciuta, a partire da un certo momento, l'idoneità al collocamento con una disponibilità limitata al 40%. Al riguardo l'Alta Corte si è così espressa: " 4.4. L'asserita mancanza dell'obbligo di frequenza dei corsi alla Scuola universitaria B. \_\_\_\_\_ non è sufficiente a mettere in dubbio gli accertamenti della Corte cantonale. Il ricorrente pare dimenticare che i primi giudici abbiano considerato l'inidoneità al collocamento soprattutto alla luce dei crediti ECTS, i quali sono concepiti in modo tale da includere non solo il tempo delle lezioni, bensì anche quello dedicato alla preparazione al corso e allo studio in vista dell'esame. Al riguardo il ricorrente non mette in luce alcunché per contestare questo accertamento, se non la sua disponibilità soggettiva. Giova altresì ricordare che le dichiarazioni dell'assicurato, il quale sarebbe sempre stato disponibile ad assumere un impiego, malgrado uno studio a tempo pieno, non sono sufficienti a confermare una sua collocabilità nel mercato del lavoro (consid. 4.2). L'eventualità per il ricorrente di poter essere collocabile in occupazioni al di fuori dei normali orari nemmeno è confermata da indizi oggettivi. È vero, in passato il ricorrente ha esercitato un lavoro nel campo della ristorazione, tuttavia non tenta nemmeno di dimostrare che un simile impiego possa essere compatibile con il curriculum scelto, la preparazione dei corsi e lo studio per gli esami. Il giudizio della Corte ticinese non può quindi essere ritenuto fondato su accertamenti manifestamente inesatti. 4.5. L'idoneità al collocamento deve essere ammessa con molto riserbo, quando, a causa di obblighi o circostanze personali, un assicurato desidera esercitare un'attività lucrativa unicamente in momenti determinati della giornata o della settimana. Un disoccupato deve essere ritenuto inidoneo al collocamento quando una limitazione troppo estesa nella scelta dei posti di lavoro rende molto incerta la possibilità di trovare un impiego ( DTF 112 V 326 consid. 1a pag. 327; cfr. anche sentenza 8C\_679/2011 del 16 agosto 2012 consid. 4.2). A fronte dei fatti accertati, non manifestamente inesatti,

basati su di un curriculum di studio a tempo pieno, il Tribunale cantonale poteva concludere senza violare il diritto federale per un'inidoneità nel primo periodo e per un'inidoneità con disponibilità al 40% nel secondo periodo.” 2.5. Nella presente fattispecie emerge dagli atti dell'incanto che l'assicurato, nato nel 1970, in possesso di un titolo di studio conseguito in \_\_\_\_\_ equivalente a specialista in finanza e contabilità con attestato professionale federale (cfr. decisione di equipollenza del 16 settembre 2004, cfr doc. B1) si è iscritto in disoccupazione il 1° gennaio 2014, aprendo il quarto termine quadro per la riscossione delle prestazioni. Il 15 settembre 2014 egli ha iniziato a frequentare il Bachelor \_\_\_\_\_ presso la \_\_\_\_\_. Con la decisione su opposizione qui impugnata la Sezione del lavoro ha riconosciuto all'assicurato l'idoneità al collocamento per un'attività all'80% dal 15 settembre al 31 dicembre 2014. Dal 1° gennaio 2015 l'assicurato è stato ritenuto idoneo al collocamento per un lavoro a tempo pieno, visto l'abbandono degli studi presso la \_\_\_\_\_. Chiamato a pronunciarsi nel caso concreto, questo Tribunale, alla luce della sentenza federale appena riprodotta (cfr. consid. 2.4.), considerate le modalità e l'intensità con cui avviene la formazione (cfr. consid. 1.2) richiamato anche il contenuto della Dichiarazione elaborata dal \_\_\_\_\_ della \_\_\_\_\_ secondo cui “come descritto nel piano degli studi, chi frequenta il PAP (n.d.r.: Parallelo all'Attività Professionale) non dovrebbe avere una percentuale di lavoro superiore all'80%” (cfr. doc. 32.1), deve concludere che, a ragione, la Sezione del lavoro ha riconosciuto RI 1 idoneo al collocamento per un'attività all'80% (cfr. ad esempio: STF 8C\_908/2014 del 18 maggio 2015, diversamente dalla sentenza 8C\_674/2014 del 5 maggio 2015 nella quale un assicurato ha dimostrato di poter lavorare al 100%, conseguendo un guadagno intermedio). Secondo questo Tribunale non è poi credibile che l'assicurato avrebbe immediatamente interrotto una formazione di quattro anni, che aveva appena iniziato, se avesse reperito un impiego (sul tema, cfr. la giurisprudenza esposta ai consid. 2.2 e 2.4). Infatti, da una parte, è vero che nella Dichiarazione datata 4 maggio 2014 destinata all'URC di \_\_\_\_\_ l'assicurato ha attestato la disponibilità ad interrompere il corso, ha precisato che in tale ipotesi avrebbe dovuto pagare integralmente il corso e che la formazione è stata intrapresa “per avere una chance di trovare lavoro in Ticino” (cfr. Doc A2). È pure vero che egli ha effettivamente abbandonato gli studi dal 1° gennaio 2015 (cfr. doc. 48.1). D'altra parte è altrettanto vero che tale rinuncia non è avvenuta per avere reperito un nuovo impiego, che la formazione era appena iniziata, che l'assicurato ha comunque dovuto pagare la retta del primo semestre (cfr. doc. A4: “Con la presente confermiamo che in caso di abbandono degli studi lo studente RI 1 è tenuto a pagare comunque la retta del semestre in corso” e doc. A1: “... In concreto, si rileva l'importanza del costo richiesto per la frequenza del corso (CHF 800.-- a semestre, oltre a CHF 150.-- per il materiale) rispetto al guadagno assicurato dell'interessato di CHF 2'200.-- ...”), che durante il periodo in cui ha seguito la formazione egli ha effettuato le ricerche di lavoro per lo più presso agenzie di collocamento (cfr. Doc. V e Doc. 56) ed, infine, che nel periodo in questione e prima dell'emissione della decisione iniziale il ricorrente non ha mai fatto accenno alla disponibilità a rinunciare alla stessa ma ha invece sostenuto che essa era compatibile con un lavoro a tempo pieno (cfr. Doc. A1 e Doc. III). In simili condizioni la decisione su opposizione del 16 marzo 2015 deve essere confermata.